

INA ASSITALIA S.p.A.

Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato n° 289 del 2 dicembre 1927

Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON PRESTAZIONI RIVALUTABILI IN MISURA PREFISSATA PER I PRIMI DUE ANNI E SUCCESSIVAMENTE COLLEGATA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

RENDIMENTO SICURO PIU'

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda sintetica
- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata EURO FORTE
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SOMMARIO

SCHEDA SINTETICA	5
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	5
1.a) Impresa di assicurazione	5
1.b) Denominazione del contratto	5
1.c) Tipologia del contratto	5
1.d) Durata.....	5
1.e) Pagamento dei premi.....	5
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO.....	5
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE	6
3.a) Prestazione in caso di decesso.....	6
3.b) Opzioni contrattuali.....	6
4. COSTI	7
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.....	8
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO	8
NOTA INFORMATIVA.....	9
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	9
1. Informazioni generali	9
2. Conflitto di interessi.....	9
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE ..	11
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	11
4. Premi	11
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	12
6. Opzioni di contratto.....	12
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	13
7. Gestione interna separata	13
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	14
8. Costi	14
9. Misure e modalità di eventuali sconti	15
10.Regime fiscale.....	15
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	15
11. Modalità di perfezionamento del contratto.....	15
12. Risoluzione del contratto	15
13. Riscatto	16
14. Revoca della proposta.....	17
15. Diritto di recesso.....	17
16. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni	17
17. Legge applicabile al contratto.....	17
18. Lingua in cui è redatto il contratto.....	18
19. Reclami.....	18
20. Informativa in corso di contratto	18
21. Comunicazioni del Contraente all'Impresa	18
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI.....	19

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	22
Premessa	22
Art. 1 – Obblighi di INA ASSITALIA.....	22
Art. 2 – Entrata in vigore dell'assicurazione	22
Art. 3 – Prestazioni assicurate	22
Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	22
Art. 5 – Esclusioni	23
Art. 6 – Modalità di pagamento dei premi	23
Art. 7 – Rivalutazione delle prestazioni assicurate	23
Art. 8 – Riscatti Parziali	23
Art. 9 – Riscatto Totale	24
Art. 10 – Prestiti	25
Art. 11 – Opzioni di contratto	25
Art. 12 – Cessione - Pegno – Vincolo	25
Art. 13 – Beneficiario	25
Art. 14 – Pagamento delle prestazioni.....	25
Art. 15 – Revocabilità della proposta.....	27
Art. 16 – Diritto di recesso del Contraente.....	27
Art. 17 – Legge regolatrice del rapporto e foro competente	28
 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE.....	 29
 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003	 30
 GLOSSARIO	 31
 MODULO DI PROPOSTA	 36

SCHEMA SINTETICA

RENDIMENTO SICURO PIU'

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

INA ASSITALIA S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato **“RENDIMENTO SICURO PIU'”**.

1.c) Tipologia del contratto

“RENDIMENTO SICURO PIU'” è una assicurazione a vita intera con prestazioni rivalutabili a premio unico riservata esclusivamente ai Clienti che, contestualmente al presente prodotto, sottoscrivano e perfezionino a nome del medesimo Contraente altro prodotto assicurativo a premio annuo/ricorrente commercializzato da INA ASSITALIA S.p.A..

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano per i primi due anni in base al rendimento di una specifica provvista di attivi, preventivamente acquistati da INA ASSITALIA S.p.A. a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti stessi. Per questo motivo in ordine a questo tipo di contratto l'offerta è limitata fino al raggiungimento del plafond disponibile.

Successivamente al secondo anno di durata contrattuale le prestazioni assicurate si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata **“EURO FORTE”**.

1.d) Durata

Per durata del contratto s'intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

Per questo contratto la durata della garanzia assicurativa coincide con la vita dell'Assicurato.

La data di decorrenza del contratto è fissa e coincide con la data dell'11 dicembre 2008.

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza dovrà essere compresa tra 18 e 85 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico all'effetto di importo non inferiore a € 5.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

“RENDIMENTO SICURO PIU'” è un contratto di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili ed a premio unico che garantisce la liquidazione del capitale maturato, esente da imposte, a favore dei Beneficiari designati in qualunque epoca si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Trascorso un anno dalla data di effetto del contratto, è comunque prevista la possibilità di riscattare in qualunque momento, anche parzialmente, il capitale maturato.

La prestazione inizialmente assicurata dal presente contratto, pari al premio unico versato al netto dei caricamenti applicati indicati al successivo punto 8.1.1, si rivalutano fino alla data dell'11 dicembre 2010 in base al tasso annuo certo e garantito del 4,5% in regime di capitalizzazione composta.

Successivamente a tale data le attività maturate sul presente contratto (riserva matematica) verranno automaticamente trasferite nella specifica gestione interna denominata "EURO FORTE", separata dalle altre attività della Compagnia, ed il capitale assicurato beneficerà annualmente delle rivalutazioni determinate in base al rendimento conseguito dalla suddetta gestione patrimoniale.

Il rendimento attribuito non potrà comunque mai essere inferiore alla misura minima garantita del 2,5% annuo (rendimento minimo consolidato).

Una parte del premio versato viene utilizzata da INA ASSITALIA per far fronte ai costi di acquisizione e gestione del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidabile.

Per lo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, si rinvia al Progetto esemplificativo contenuto nella sezione F della Nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni ed opzioni:

3.a) Prestazioni in caso di decesso

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

3.b) Opzioni contrattuali

- Sin dall'emissione della polizza il Contraente può optare per la conversione del capitale liquidabile al verificarsi del decesso dell'Assicurato in una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa del Beneficiario designato, pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta. La data di decorrenza della rendita coinciderà con la data di decesso dell'Assicurato.
- In caso di interruzione del rapporto contrattuale a seguito di richiesta di riscatto, il Contraente può scegliere che tutto o parte del valore di riscatto liquidabile, al netto delle imposte, sia convertito in:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile;
 - rendita immediata rivalutabile certa per un numero di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti di conversione dei capitali maturati e le modalità di rivalutazione della rendita saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita; i suddetti coefficienti saranno determinati in base all'età e al sesso del Beneficiario designato ed alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

Le rendite di opzione verranno agganciate alle gestioni patrimoniali INA ASSITALIA in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento certo e garantito del 4,5% applicato in regime di capitalizzazione composta nei primi due anni di durata contrattuale (fino alla ricorrenza dell'11 dicembre 2010) e successivamente un tasso di rendimento variabile collegato alla gestione EURO FORTE mai inferiore al minimo garantito del 2,5% annuo consolidato.

I rendimenti attribuiti, anche quelli eccedenti la suddetta misura minima, sono definitivamente acquisiti in polizza e costituiscono la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

In caso di riscatto richiesto nel secondo anno di durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore al premio unico corrisposto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3), 7), 8) e 9) delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D. I costi gravanti sui premi per far fronte alle garanzie offerte riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto è calcolato su livelli prefissati di premio, impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di una ipotesi di rendimento degli attivi, al lordo dell'imposizione fiscale, che per i primi due anni corrisponde al tasso certo e garantito del 4,5% annuo, mentre per gli anni successivi, corrisponde al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP nella misura del 4%.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" Gestione interna separata "EURO FORTE"

Premio Unico (*) 5.000,00 € Sesso ed Età Qualunque		Premio Unico (*) 15.000,00 € Sesso ed Età Qualunque		Premio Unico (*) 30.000,00 € Sesso ed Età Qualunque	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	0,95	5	0,92	5	0,92
10	1,08	10	1,06	10	1,06
15	1,12	15	1,11	15	1,11
20	1,14	20	1,13	20	1,13
25	1,15	25	1,14	25	1,14

(*) Premio unico maggiorato di € 10,00 relativo al costo polizza

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato, delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE"	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	5,57%	4,37%	3,73%	2,50%
2004	5,08%	3,88%	3,59%	2,00%
2005	4,84%	3,64%	3,16%	1,70%
2006	4,73%	3,53%	3,86%	2,00%
2007	5,06%	3,86%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Si ricorda che nel periodo compreso tra la data dell'11/12/2008 e la data dell'11/12/2010 "RENDIMENTO SICURO PIU'" prevede un rendimento prefissato nella misura del 4,5% annuo composto.

(*) I rendimenti della Gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

(**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto "RENDIMENTO SICURO PIU'" cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.


6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



NOTA INFORMATIVA

RENDIMENTO SICURO PIU'

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La presente Nota informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

INA ASSITALIA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: 00198 ROMA Corso d'Italia, 33 - Italia

Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927

Capitale Sociale € 368.628.450,00 interamente versato

Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 00409920584

Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Telefono: 06 8483.1

www.inaassitalia.it

info@inaassitalia.it

Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Sede legale: 20124 Milano – Via Vittor Pisani, 20.

2. Conflitto di interessi

INA ASSITALIA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ASSITALIA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA ASSITALIA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ASSITALIA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

INA ASSITALIA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio (da qui in avanti solo S.G.R.) interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

I mandati conferiti:

- obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA ASSITALIA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare INA ASSITALIA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA ASSITALIA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

In ogni caso INA ASSITALIA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA ASSITALIA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il prodotto **“RENDIMENTO SICURO PIU’”** è una assicurazione a vita intera ed a premio unico, con data di decorrenza fissa alla data dell'11 dicembre 2008, che garantisce il pagamento, al/i Beneficiario/i designato/i in polizza, di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

La sottoscrizione del presente contratto è riservata esclusivamente ai Clienti che, contestualmente al presente prodotto, sottoscrivano e perfezionino a nome del medesimo Contraente altro prodotto assicurativo a premio annuo/ricorrente commercializzato da INA ASSITALIA S.p.A..

Per durata del contratto s'intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata della garanzia assicurativa coincide con la vita stessa dell'Assicurato, che alla data di effetto del contratto deve aver una età minima di 18 anni ed una età massima di 85.

È facoltà del Contraente richiedere, prima del decesso dell'Assicurato, l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto maturato.

• PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata al verificarsi del decesso dell'Assicurato consiste nella corresponsione del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento certo e garantito del 4,5% applicato in regime di capitalizzazione composta nei primi due anni di durata contrattuale (fino alla data dell'11 dicembre 2010) e successivamente un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo consolidato.

4. Premi

A fronte delle garanzie previste dal contratto è dovuto un premio unico determinato in relazione alle garanzie prestate.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del premio unico, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA ASSITALIA S.p.A..

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, sono consentiti esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare purché non trasferibili;
- bonifico bancario.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A. ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

5.1 Periodo compreso dall'11/12/2008 all'11/12/2010

Nei primi due anni di durata contrattuale il presente contratto è collegato a specifiche attività patrimoniali acquisite preventivamente dalla Società a copertura delle riserve tecniche relative agli impegni assunti. Alle prime due ricorrenze annuali della data di effetto, INA ASSITALIA garantisce la rivalutazione del capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente nella misura certa e garantita del 4,5% annuo.

5.2 Periodo successivo all'11/12/2010

Alla ricorrenza annuale dell'11/12/2010 è previsto il trasferimento automatico delle riserve tecniche accantonate nella gestione interna separata denominata "EURO FORTE" (cfr. Sezione C) e pertanto, a decorrere da questa data, la rivalutazione del capitale assicurato sarà collegato ai rendimenti realizzati da questa gestione patrimoniale.

Ad ogni ricorrenza annuale successiva all'11/12/2010 INA ASSITALIA garantisce la rivalutazione del capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente riconoscendo un tasso di rivalutazione pari al maggior valore tra il rendimento EURO FORTE, al netto del rendimento trattenuto, ed il rendimento minimo garantito pari al 2,5%.

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del rendimento EURO FORTE non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% tale quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento EURO FORTE rispetto al 6%.

Tale modalità di rivalutazione garantisce il consolidamento del rendimento attribuito che è definitivamente acquisito in polizza ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno e assicurando la crescita delle prestazioni assicurate.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione F.

INA ASSITALIA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

- Sin dall'emissione della polizza il Contraente può optare per la conversione del capitale liquidabile al verificarsi del decesso dell'Assicurato in una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa del Beneficiario designato, pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta. La data di decorrenza della rendita coinciderà con la data di decesso dell'Assicurato.
- In caso di interruzione del rapporto contrattuale a seguito di richiesta di riscatto, il Contraente può scegliere che tutto o parte del valore di riscatto liquidabile, al netto delle imposte, sia convertito in:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile;
 - rendita immediata rivalutabile certa per un numero di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti di conversione dei capitali maturati e le modalità di rivalutazione della rendita, saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita; i suddetti coefficienti saranno determinati in base all'età e al sesso del Beneficiario designato ed alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

Le rendite di opzione verranno agganciate alle gestioni patrimoniali INA ASSITALIA in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

INA ASSITALIA si impegna ad inviare all'avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

Fino alla data dell'11/12/2010 il presente contratto è collegato ad attivi specifici acquistati da INA ASSITALIA a copertura degli impegni assunti.

A decorrere dall'11/12/2010 la presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione interna, denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La valuta di denominazione è l'EURO.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito e il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento della gestione è determinato ad ogni fine mese su base annuale rapportando i redditi realizzati nei 12 mesi precedenti alla consistenza media degli investimenti dello stesso periodo.

I redditi sono costituiti da tutti i proventi finanziari realizzati (cedole, ratei, interessi, redditi da realizzo di investimenti, dividendi, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE al 31.12.2007.

Tipologia Attivi	Importo In Euro	Composizione Percentuale
Titoli di Stato	3.411.628.435	38,54%
Obbligazioni quotate in Euro	3.618.808.356	40,87%
Obbligazioni quotate in valuta	271.288.265	3,06%
Obbligazioni non quotate in Euro	480.398.792	5,43%
Obbligazioni non quotate in valuta	1.944.551	0,02%
Azioni quotate in Euro	526.787.214	5,95%
Azioni quotate in valuta	228.072.476	2,58%
Azioni non quotate in Euro	38.216.022	0,43%
Azioni non quotate in valuta	0	0,00%
Altri attivi	276.552.290	3,12%
TOTALE	8.853.696.401	100,00%

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da

società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

INA ASSITALIA ha affidato la gestione degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE a Generali Investments Italy S.p.A., Società di gestione del risparmio interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo speciale, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 – art. 161, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione EURO FORTE è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito internet di INA ASSITALIA; esso comunque sarà fornito a richiesta del Contraente.

Per informazioni di dettaglio sul funzionamento della gestione EURO FORTE si rinvia al Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione e di gestione gravanti sul premio unico corrisposto sono rappresentati da una percentuale pari allo 0,90% applicata allo stesso premio unico.

INA ASSITALIA si impegna ad indicare il costo corrispondente all'importo di premio versato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Per l'emissione del contratto il Contraente deve corrispondere al perfezionamento del contratto stesso, in aggiunta al premio versato a tale epoca, un importo una tantum pari a € 10,00 relativo al costo di emissione della polizza.

8.1.2 Costi per riscatto

Per i riscatti richiesti prima dell'11/12/2010

Il costo di riscatto applicato è pari alla differenza tra i seguenti importi:

- 1 il capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto;
- 2 il capitale assicurato garantito alla data dell'11/12/2010, scontato al "tasso annuo di riscatto" definito nella successiva Sezione E per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la suddetta ricorrenza annuale, e ridotto dell'1,0% per ciascuno dei tre anni compresi tra la seconda e la quinta ricorrenza annuale della data di effetto dalla polizza.

Per i riscatti richiesti nel periodo compreso tra l'11/12/2010 e l'11/12/2013

Il costo di riscatto applicato è pari all'1,0% per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, intercorrente tra la data di richiesta e la data dell'11/12/2013 (quinta ricorrenza annuale della data di effetto della polizza).

Per i riscatti richiesti successivamente all'11/12/2013

Non è prevista l'applicazione di alcun costo di riscatto.

Nella seguente tabella sono riportate le percentuali di costo per riscatto applicate al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta in funzione dell'antidurata del contratto espressa in anni interi:

Antidurata del contratto	1	2	3	4	≥5
Aliquota percentuale	4,82%	3,00%	2,00%	1,00%	0

N.B. Il valore corrispondente alla antidurata 1 è stato ottenuto sulla base del "tasso annuo di riscatto" del 6,5% risultante alla data di pubblicazione del presente Fascicolo informativo.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non previsti.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte ed invalidità, nel limite di € 1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa).

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali erogati in caso di vita o di riscatto, diminuiti del cumulo dei premi versati, ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio e per un importo massimo di € 1.291,14, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5% (D.Lgs. n. 47 del 18.2.2000, misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa);
- le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con aliquota del 12,5% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa);
- sia i capitali sia le rendite erogate a seguito di morte ed invalidità permanente non costituiscono reddito e non sono soggetti ad alcuna imposta sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA ASSITALIA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., della polizza, del progetto personalizzato e della quietanza la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dalla data di effetto del contratto indicata nelle Condizioni di Assicurazione; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

12. Risoluzione del contratto

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

13. Riscatto

“RENDIMENTO SICURO PIU’” è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico che riconosce un valore di riscatto.

La richiesta di riscatto totale da parte del Contraente non può essere accolta qualora non sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

Riscatti parziali

Sono consentite operazioni di riscatto parziale, nel limite minimo di € 1.000,00, qualora:

- siano maturate le condizioni per la concessione del riscatto totale;
- il capitale assicurato residuo, pari al capitale assicurato indicato in polizza al netto dei capitali riscattati parzialmente, risulti non inferiore a limite minimo di € 5.000,00.

Ciascun riscatto parziale determina una riduzione del capitale assicurato.

Riscatti parziali richiesti nel periodo compreso dall’11/12/2009 all’11/12/2010

Il capitale riscattato a fronte di ciascuna richiesta è pari all’importo del riscatto parziale concesso capitalizzato sulla base del *“tasso annuo di riscatto”* per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data dell’11/12/2010 (seconda ricorrenza annuale della data di effetto della polizza). Il suddetto capitale viene inoltre maggiorato di una percentuale pari all’1,0% per ciascuno dei tre anni mancanti al raggiungimento della quinta ricorrenza annuale.

Il *“tasso annuo di riscatto”* è pari al maggior valore tra il tasso del 5,5% ed *“tasso swap”* definito nelle Condizioni di Assicurazione aumentato di 2,5 punti percentuali.

In caso di decesso dell’Assicurato prima della seconda ricorrenza annuale, dalla prestazione assicurata in polizza verrà recuperato l’importo complessivo dei capitali riscattati, scontato al tasso annuo composto del 4,5% per la frazione di anno intercorrente tra la data del decesso e la data dell’11/12/2010.

Riscatti parziali richiesti successivamente all’11/12/2010

Il corrispondente capitale riscattato è pari all’importo del riscatto parziale concesso eventualmente maggiorato di una percentuale pari all’1% per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, intercorrente tra la data di richiesta e la data dell’11/12/2013 (quinta ricorrenza annuale della data di effetto della polizza).

Ad ogni ricorrenza annuale successiva all’11 dicembre 2010 gli importi dei capitali riscattati parzialmente sopra determinati verranno annualmente rivalutati con le stesse modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione del capitale assicurato.

Riscatto totale

Riscatto totale richiesto nel periodo compreso dall’11/12/2009 all’11/12/2010

Il valore di riscatto si ottiene scontando sulla base del *“tasso annuo di riscatto”*, per il periodo compreso tra la data di richiesta e la data dell’11/12/2010, il capitale assicurato garantito alla seconda ricorrenza annuale diminuito dei capitali eventualmente riscattati parzialmente. Il suddetto importo viene inoltre ridotto dell’1% per ciascuno dei tre anni mancanti al raggiungimento della quinta ricorrenza annuale.

Riscatto totale richiesto nel periodo successivo all’11/12/2010

Il valore di riscatto è pari all’importo del capitale assicurato in vigore alla data di richiesta, comprensivo delle rivalutazioni attribuite e considerato al netto degli eventuali capitali riscattati fino a questa stessa data, diminuito di una percentuale pari all’1,0% per ogni anno e frazione di anno eventualmente intercorrente tra la data di richiesta e la data dell’11/12/2013 (quinta ricorrenza annuale della data di effetto della polizza).

Si precisa che l’applicazione dei costi di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 potrebbe determinare, almeno nei primi anni di durata contrattuale, un valore di riscatto totale inferiore al premio unico versato.

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F sono riportati i valori di riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA ASSITALIA è a disposizione per comunicare tali valori.

INA ASSITALIA S.p.A. – Customer Service
Corso d'Italia, 33 – 00198 ROMA
Tel.: 06 47224020
Fax: 06 47224204
E-mail: inaassistenzaclienti@inaassitalia.it

14. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione.

La revoca, che ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione, deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita – Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, tramite l'Agenzia Generale competente, le somme eventualmente già pagate, al netto delle sole spese di emissione, quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla Società ed indicate al precedente punto 8.1.1.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, tramite l'Agenzia Generale competente, la somma eventualmente da questi corrisposta.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese, quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto nei limiti indicati al punto 8.1.1.

16. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'Art. 14 delle Condizioni di assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA ASSITALIA entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da utilizzare.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.
Customer Service
Corso d'Italia, 33 – 00198 ROMA
Tel. 06-47224020
FAX. 06-47224204
E-mail: reclami.ina@inaassitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Informativa in corso di contratto

INA ASSITALIA si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.

Entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del Contratto, INA ASSITALIA si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) dopo la data dell'11 dicembre 2010: tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

21. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

In deroga a quanto previsto dall'art. 1926 del Codice Civile – Cambiamenti di professione dell'Assicurato - il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato, eventualmente intervenute in corso di contratto, che aggravino il rischio assunto dall'Impresa.

Pertanto è comunque incluso nella garanzia assicurativa il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all'attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione è effettuata in base ad una predefinita ipotesi di premio unico.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base del tasso di rendimento certo e garantito del 4,5% annuo per i primi due anni di durata contrattuale. Per il periodo successivo gli sviluppi sono invece calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

Il predetto tasso di rendimento è diminuito del valore trattenuto da INA ASSITALIA che, per tale ipotesi di rendimento, è pari ad 1,2 punti percentuali. Pertanto la misura di rivalutazione annua delle prestazioni è del 2,8%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere (al lordo degli oneri fiscali), laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Il valore di riscatto riportato nel progetto alla fine del primo anno di durata contrattuale non è garantito; a titolo esemplificativo il suddetto valore è stato ottenuto sulla base di una ipotesi del "*tasso annuo di riscatto*" del 6,5%.

Pertanto i valori caso vita e caso morte sviluppati nella tabella seguente rappresentano le prestazioni certe (al lordo degli oneri fiscali) che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso annuo di rendimento garantito per i primi due anni di durata contrattuale : 4,5%
- Tasso annuo di rendimento minimo garantito nel periodo successivo al secondo anno : 2,5%
- Età dell'Assicurato : tutte
- Sesso dell'Assicurato : qualsiasi
- Premio unico : € 20.000,00

Anno	Premio Unico	Capitale assicurato in caso di morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	20.000,00	20.711,94	19.713,29
2	-	21.643,97	20.994,65
3	-	22.185,07	21.741,37
4	-	22.739,70	22.512,30
5	-	23.308,19	23.308,19
6	-	23.890,90	23.890,90
7	-	24.488,17	24.488,17
8	-	25.100,37	25.100,37
9	-	25.727,88	25.727,88
10	-	26.371,08	26.371,08
11	-	27.030,36	27.030,36
12	-	27.706,11	27.706,11
13	-	28.398,77	28.398,77
14	-	29.108,74	29.108,74
15	-	29.836,46	29.836,46
16	-	30.582,37	30.582,37
17	-	31.346,93	31.346,93
18	-	32.130,60	32.130,60
19	-	32.933,86	32.933,86
20	-	33.757,21	33.757,21
21	-	34.601,14	34.601,14
22	-	35.466,17	35.466,17
23	-	36.352,82	36.352,82
24	-	37.261,64	37.261,64
25	-	38.193,19	38.193,19

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire nel corso del secondo anno.

Si ricorda tuttavia che nel corso dei primi due anni i valori di riscatto, per i quali le Condizioni di Assicurazione non prevedono un minimo garantito, sono stati ottenuti sulla base di una ipotesi del tasso annuo di riscatto posto al 6,5%.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso annuo di rendimento garantito per i primi due anni di durata contrattuale : 4,5%
- Tasso annuo di riscatto per i primi due anni di durata contrattuale: : 6,5%
- Tasso annuo di rendimento finanziario nel periodo successivo al secondo anno : 4,0%
- Prelievi sul rendimento trattenuti nel periodo successivo al secondo anno : 1,2%
- Tasso annuo di rendimento retrocesso nel periodo successivo al secondo anno : 2,8%
- Età dell'Assicurato : tutte
- Sesso dell'Assicurato : qualsiasi
- Premio unico : € 20.000,00

Anno	Premio Unico	Capitale assicurato in caso di morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	20.000,00	20.711,94	19.713,29
2	-	21.643,97	20.994,65
3	-	22.250,00	21.805,00
4	-	22.873,00	22.644,27
5	-	23.513,45	23.513,45
6	-	24.171,82	24.171,82
7	-	24.848,64	24.848,64
8	-	25.544,40	25.544,40
9	-	26.259,64	26.259,64
10	-	26.994,91	26.994,91
11	-	27.750,77	27.750,77
12	-	28.527,79	28.527,79
13	-	29.326,57	29.326,57
14	-	30.147,71	30.147,71
15	-	30.991,85	30.991,85
16	-	31.859,62	31.859,62
17	-	32.751,69	32.751,69
18	-	33.668,74	33.668,74
19	-	34.611,46	34.611,46
20	-	35.580,58	35.580,58
21	-	36.576,84	36.576,84
22	-	37.600,99	37.600,99
23	-	38.653,82	38.653,82
24	-	39.736,12	39.736,12
25	-	40.848,74	40.848,74

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“RENDIMENTO SICURO PIU”

Premessa

Il presente contratto - denominato “RENDIMENTO SICURO PIU” - è una assicurazione a vita intera con prestazioni rivalutabili ed a premio unico, che prevede la liquidazione del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente in qualunque epoca avvenga il decesso dell'Assicurato.

In caso di interruzione del rapporto contrattuale, a partire dalla fine del primo anno di assicurazione, è comunque garantita la corresponsione di un capitale pari al valore di riscatto determinato in base alle condizioni di cui al successivo Art. 9.

La sottoscrizione del presente contratto è riservata esclusivamente ai Clienti che contestualmente sottoscrivano e perfezionino a nome del medesimo Contraente altro prodotto assicurativo a premio annuo/ricorrente commercializzato da INA ASSITALIA S.p.A..

La data di effetto è fissata all'11 dicembre 2008 e l'offerta per la sottoscrizione del presente contratto è limitata fino al raggiungimento del plafond disponibile.

La rivalutazione annua del capitale assicurato è predeterminata nella misura pari al 4,5% per i primi 2 anni di durata contrattuale e successivamente collegata al rendimento della gestione interna separata EURO FORTE.

Alla data dell'11 dicembre 2010 (seconda ricorrenza annuale della data di effetto) il capitale assicurato garantito dal presente contratto sarà pertanto pari all'importo del premio unico corrisposto, diminuito dei caricamenti applicati e capitalizzato al tasso annuo composto del 4,5% per il periodo di due anni.

Art. 1 - Obblighi di INA ASSITALIA

Gli obblighi di INA ASSITALIA, in seguito definita Compagnia, risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA ASSITALIA stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A, della polizza, del progetto personalizzato e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del premio unico, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato il contratto secondo quanto previsto dal precedente comma, la decorrenza della polizza - per i soli effetti economici e finanziari - è quella espressamente indicata nel contratto.

Art. 3 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto INA ASSITALIA garantisce, al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione del capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni attribuite fino alla data del sinistro come indicato al successivo Art. 7, con un minimo pari al premio unico corrisposto.

In presenza di riscatti parziali di cui al successivo Art. 8, l'importo sopra definito viene diminuito del corrispondente capitale riscattato in vigore alla data del decesso, definito allo stesso Art. 8.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la polizza è incontestabile per reticenze e per dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Art. 5 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 6 - Modalità di pagamento dei premi

A fronte delle garanzie previste dalla polizza è dovuto un premio unico, cioè pagabile in un'unica soluzione, di importo non inferiore a € 5.000,00 e massimo di € 500.000,00.

Pagamento in proposta

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del premio unico, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente anche la quietanza, anch'essa emessa dalla Compagnia.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Pagamento successivo

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio deve essere corrisposto esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare purché non trasferibili;
- bonifico bancario.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A. ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Art. 7 – Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Periodo dall'11/12/2008 all'11/12/2010

Nel periodo compreso tra la data dell'11/12/2008 e l'11/12/2010 il capitale assicurato iniziale viene rivalutato in base al tasso annuo certo e garantito del 4,5% in regime di capitalizzazione composta.

Periodo successivo all'11/12/2010

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza successiva all'11/12/2010 il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente viene rivalutato di una percentuale corrispondente al "*tasso annuo di rivalutazione*", pari al maggior valore tra il "*tasso annuo di rendimento minimo garantito*" del 2,5% ed il "*tasso annuo di rendimento retrocesso*" in vigore alla data di valutazione.

Si definisce "*tasso annuo di rendimento retrocesso*" la differenza tra il "*rendimento EURO FORTE*", di cui al punto 2 dell'allegato Regolamento della gestione separata denominata EURO FORTE, riferito al terzo mese antecedente l'epoca di valutazione ed il "*rendimento trattenuto*".

Per valori del "*rendimento EURO FORTE*" non superiori al 6% il "*rendimento trattenuto*" dalla Compagnia è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali; per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di "*rendimento EURO FORTE*" rispetto al 6%.

Per la rivalutazione delle prestazioni liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto totale, qualora il tasso di rivalutazione debba essere riferito a periodi inferiori all'anno, lo stesso viene determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato considerando il "*rendimento EURO FORTE*" relativo alla data di valutazione.

Art. 8 - Riscatti Parziali

La Compagnia, su richiesta scritta del Contraente ed a condizione che sia maturato il diritto al riscatto totale della polizza di cui al successivo Art. 9, consente la concessione di riscatti parziali ciascuno per un importo minimo di € 1.000,00.

A fronte di ciascun riscatto parziale viene individuata la corrispondente quota di capitale assicurato che sarà recuperata al momento della liquidazione totale del contratto a qualunque titolo.

Le operazioni di riscatto parziale sono consentite a condizione che il “*capitale assicurato residuo*”, definito dalla differenza tra il capitale assicurato e la somma complessiva dei capitali riscattati in vigore alla stessa data di richiesta, non risulti inferiore al limite di € 5.000,00.

Periodo dall' 11/12/2009 all'11/12/2010

Il capitale riscattato a fronte di ciascuna richiesta è pari all'importo del riscatto concesso capitalizzato sulla base del “*tasso annuo di riscatto*”, definito al successivo Art. 9, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data dell'11/12/2010 (seconda ricorrenza annuale della data di effetto della polizza). Il suddetto capitale viene inoltre maggiorato di una percentuale pari all'1,0% per ciascuno dei tre anni mancanti al raggiungimento della quinta ricorrenza annuale.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della seconda ricorrenza annuale, la quota di capitale riscattato che verrà recuperata dalla prestazione assicurata in polizza è pari all'importo complessivo dei capitali riscattati, scontato al tasso annuo del 4,5% per la frazione di anno intercorrente tra la data del decesso e la data dell'11/12/2010.

A decorrere dalla ricorrenza dell'11/12/2010 i capitali riscattati parzialmente sopra determinati verranno annualmente rivalutati con le stesse modalità del capitale assicurato indicate al precedente Art. 7.

Periodo successivo all'11/12/2010

Per ciascun riscatto richiesto in epoca successiva all'11/12/2010, il corrispondente capitale riscattato è pari all'importo del riscatto parziale concesso eventualmente maggiorato di una percentuale pari all'1% per il periodo di tempo (espresso in anni e frazioni di anno) intercorrente tra la data di richiesta e la data dell'11/12/2013 (quinta ricorrenza annuale della data di effetto della polizza).

A decorrere dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta, gli importi corrispondenti ai capitali riscattati vengono annualmente rivalutati in misura pari al corrispondente “*tasso annuo di rivalutazione*”.

La quota di capitale riscattato che verrà recuperata in caso di decesso dell'Assicurato è pari all'ammontare complessivo dei capitali riscattati comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla data del sinistro.

Art. 9 - Riscatto Totale

Su richiesta scritta del Contraente, la Compagnia consente la risoluzione del contratto riconoscendo un valore di riscatto qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

Periodo dall'11/12/2009 all'11/12/2010

Il valore di riscatto si ottiene scontando sulla base del “*tasso annuo di riscatto*”, per il periodo di tempo compreso tra la data di richiesta e la data dell'11/12/2010, il capitale assicurato garantito alla data dell'11/12/2010 e considerato al netto dei capitali eventualmente riscattati parzialmente in vigore a questa stessa data. Il suddetto importo viene inoltre ridotto dell'1% per ciascuno dei tre anni mancanti al raggiungimento della quinta ricorrenza annuale.

Il “*tasso annuo di riscatto*” utilizzato risulta pari al maggior valore tra il tasso del 5,5% ed “*tasso swap*” aumentato di 2,5 punti percentuali.

Per “*tasso swap*” si intende il tasso identificato dal codice Bloomberg EUSW ad 1 anno relativo al 3° giorno antecedente la data di richiesta.

Nel caso in cui alla data di rilevazione convenuta non fosse disponibile il tasso swap, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno precedente nel quale risulti possibile individuare lo stesso tasso.

Periodo successivo all'11/12/2010

Il valore di riscatto è pari all'importo del capitale assicurato in vigore alla data di richiesta, comprensivo delle rivalutazioni attribuite e considerato al netto degli eventuali capitali riscattati fino a questa stessa data. Qualora il riscatto venga richiesto prima della quinta ricorrenza annuale, il suddetto importo viene ridotto di

una percentuale pari all'1,0% per ogni anno e frazione di anno intercorrente tra la data di richiesta e la suddetta quinta ricorrenza annuale.

Art. 10 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 11 - Opzioni di contratto

Sin dall'emissione della polizza il Contraente può optare per la conversione del capitale liquidabile al decesso dell'Assicurato in una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa del Beneficiario designato, pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta. La data di decorrenza della rendita coinciderà con la data di decesso dell'Assicurato.

In caso di interruzione del rapporto contrattuale a seguito di richiesta di riscatto, il Contraente può scegliere che tutto o parte del valore di riscatto liquidabile, al netto delle imposte, sia convertito in:

- rendita vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita immediata rivalutabile certa per un numero di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti di conversione dei capitali maturati e le modalità di rivalutazione della rendita, saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita; i suddetti coefficienti saranno determinati in base all'età e al sesso del Beneficiario designato ed alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

Art. 12 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 13 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.

Art. 14 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

A. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:

- A.1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- A.2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

A richiesta di INA ASSITALIA dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

- A.3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- A.4) originale di polizza e relativi allegati.

- B. **Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'Autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Solo in caso di riscatto parziale non dovrà essere fornito l'originale della polizza con i relativi allegati.

2) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero di INA ASSITALIA da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

5) Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono un Contraente diverso dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n.196 del 30.06.2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA.

7) Eventuale, ulteriore documentazione

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

8) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA ASSITALIA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA ASSITALIA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

9) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art.1182 c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio ad INA ASSITALIA dei documenti occorrenti. È altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

Art. 15 - Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione attinente l'esecuzione dello stipulando contratto e si effettua a mezzo di lettera raccomandata A.R. (che dovrà indicare gli estremi individuativi della proposta e fare menzione delle somme eventualmente pagate) da inviare ad INA ASSITALIA - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta diminuita delle spese effettivamente sostenute dalla Compagnia per l'emissione del contratto.

Art. 16 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza dalla Compagnia per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza e menzionati i premi eventualmente pagati. Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale

competente, la somma da questi corrisposta, diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La Compagnia ha diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione.

All'atto del rimborso il Contraente dovrà restituire all'Agenzia Generale il documento di polizza e le quietanze di premio eventualmente pagate.

Art. 17 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RENDIMENTO SICURO PIU'

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso INA ASSITALIA è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente Regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e 336 S del 17 giugno 1998 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

2. Determinazione del Rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l'attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA ASSITALIA.

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

3. Certificazione

Il rendiconto della gestione EURO FORTE, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

4. Modifiche del Regolamento

INA ASSITALIA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

5. Comunicazioni

INA ASSITALIA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RENDIMENTO SICURO PIU'

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA ASSITALIA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n.11, 00187 Roma, tel. 06/ 4722.4865 fax 041/2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

¹ L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, Fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).

⁵ Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

⁶ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

GLOSSARIO

RENDIMENTO SICURO PIU'

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Vedi "costi gravanti sul premio".

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi della società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "Cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica (tecnica)

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la società riconosce al contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla società stessa.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tasso swap

Lo swap, in finanza, consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. Nell'accordo di swap vengono stabilite le date in cui i pagamenti verranno effettuati ed il modo in cui saranno calcolati. Una operazione di "interest rate swap", in particolare, ha per oggetto lo scambio di flussi di cassa aventi la natura di "interessi" calcolati sulla base dei tassi di interesse predefiniti e differenti (in genere tassi fissi – definiti "tassi swap" - vs tassi variabili), su un capitale teorico di riferimento.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".

A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2 (Non obbligatoria)	
di cui annui: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro 	di cui unici: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro

B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria)	
Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.	
<input type="checkbox"/>	Lungo (oltre 10 anni)
<input type="checkbox"/>	Medio (da 6 a 10 anni)
<input type="checkbox"/>	Breve (fino a 5 anni)

C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria)	
Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.	
<input type="checkbox"/>	BASSO RISCHIO (scarsa disponibilità ad accettare oscillazioni anche contenute del valore dell'investimento nel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo)
<input type="checkbox"/>	MEDIO RISCHIO (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo)
<input type="checkbox"/>	ALTO RISCHIO (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un'alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell'orizzonte temporale consigliato)

D. ESIGENZE DI LIQUIDITA' (Obbligatoria)	
Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.	
<input type="checkbox"/>	BASSA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale
<input type="checkbox"/>	ALTA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale

E. CAPACITA' DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche)	
Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto.	
<input type="checkbox"/>	BASSA (fino a 5.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	MEDIA (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	ALTA (oltre 15.000,00 euro all'anno)

F. NUCLEO FAMILIARE/REDDITO/ESPOSIZIONE FINANZIARIA		
La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate.		
Reddito annuo variabile o incerto	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	obbligatoria per le persone fisiche
Numero di persone componenti nucleo familiare		obbligatoria per le persone fisiche
di cui a carico		obbligatoria per le persone fisiche
Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)	<input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro	obbligatoria per le persone fisiche
Reddito annuo complessivo	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro	non obbligatoria

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA	
Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel <i>Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto</i> , o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.	
Firma del Contraente.....	

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA	
Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente.	
Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.	
Firma del Consulente Assicurativo.....	Firma del Contraente.....

MOTIVI DI INADEGUATEZZA	
<input type="checkbox"/>	1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio Firma del Contraente.....

ASSICURANDO

Titolo Cognome Sesso M F
 Codice Nome Occupazione principale
 Comune di nascita Prov. Data di nascita Codice Fiscale / Partita IVA
 Comune o stato estero di residenza C.A.P. Prov. Indirizzo N. civ. Cittadinanza

DATI TECNICI

Data effetto

Premio unico Euro:

PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREMIO UNICO

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la presente proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del premio unico, il versamento si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale indicata nel frontespizio della presente proposta.

Il versamento eseguito in sede di proposta comporta – ai soli fini economici e finanziari – che la decorrenza del contratto – successivamente emesso da INA ASSITALIA S.p.A. – una volta perfezionato sia quella del medesimo giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata.

In ogni caso l'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il proponente abbia ricevuto l'originale di polizza e la quietanza definitiva emessa dalla Direzione Generale a fronte del versamento eseguito in sede di proposta.

Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo contro il rilascio di regolare ricevuta emessa dalla Direzione Generale, ed apposizione di data e firma da parte dell'incaricato alla riscossione.

(I) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE

TIPO (I)	COD. ABI	COD. CAB	NUMERO C/C	N. ASSEGNO	BANCA	IMPORTO IN EURO

PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE

N. DP130	IMPORTO IN EURO	DATA VERSAMENTO	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero (a cura dell'Agenzia Generale)

BENEFICIARI (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)

CASO MORTE:.....

NOTIZIE SULLE POLIZZE VITA A PREMI ANNUI / RICORRENTI SOTTOSCRITTE CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE PROPOSTA DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE

N. PROPOSTA COLLEGATA	CODICE TARIFFA	DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO):

- 1) DI AVER RITIRATO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO SPECIFICATO IN PRIMA PAGINA CONTENENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO IN BASE ALLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL CONTENUTO DEL MEDESIMO COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E DI ACCETTARLO.
- 2) CHE LA PROPOSTA STESSA E IL SUDETTO FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUISCONO LA BASE PER IL CONTRATTO DA STIPULARSI E NE FORMANO PARTE INTEGRANTE.
- 3) DI PRENDERE ATTO CHE, IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LA PROPOSTA E' REVOCABILE E CHE INOLTRE E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GG. DECORRENTI DA QUELLO IN CUI IL CONTRATTO STESSO E' CONCLUSO. IL CONTRATTO E' CONCLUSO NEL GIORNO IN CUI IL CONTRAENTE HA RICEVUTO LA POLIZZA DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE DI COMPETENZA, OVVERO LA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI INA ASSITALIA S.p.A.. IL RECESSO E/O LA REVOCA HA L'EFFETTO DI LIBERARE ENTRAMBE LE PARTI DA QUALSIASI OBBLIGAZIONE A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE, QUALE RISULTA DAL TIMBRO POSTALE, DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. AD INA ASSITALIA S.p.A. SERVIZIO PORTAFOGLIO VITA - VIA L. BISSOLATI, 23 - 00187 ROMA. ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INA ASSITALIA S.p.A. RIMBORSERA' AL CONTRAENTE PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE COMPETENTE LA SOMMA EVENTUALMENTE DA QUESTI CORRISPOSTA.
SIA IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CHE DI RECESSO DAL CONTRATTO INA ASSITALIA S.p.A. HA IL DIRITTO DI RECUPERARE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO PARI A EURO 10,00.
- 4) DI AVER COMPILATO PERSONALMENTE LA PRESENTE PROPOSTA COMPOSTA DA N. 4 (QUATTRO) PAGINE E CONFERMA (CONFERMANO) INOLTRE LA PROPRIA RESIDENZA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA.

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)

.....
FIRMA DELL'ESERCENTE LA POTESTA' O DEL TUTORE PER
ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI

IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI E' STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD. MIDV145-01 ED. 24/11/08) ATTINENTE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI ISVAP, CONTENENTE LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E IL GLOSSARIO.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.

DATA.....

FIRMA DEL CONTRAENTE.....

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI

CODICE PRODUKT.	COMB.NE PRODUKT.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA

FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. CHE HA RICEVUTO LA PRESENTE PROPOSTA FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

FIRMA.....

L'AGENTE GENERALE.....

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI (D.Lgs. 196/2003)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata nella presente proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari ⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi ⁽²⁾ da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti ⁽³⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa ⁽⁴⁾. Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge ⁽⁵⁾ - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ⁽⁶⁾.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- ad INA ASSITALIA S.p.A., Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, tel. 06/4722.4865, fax 041/2593.999, Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili;
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base dell'Informativa, riproposta anche all'interno delle Condizioni di Assicurazione del presente Fascicolo Informativo con l'aggiunta delle note a chiarimento (da n. ⁽¹⁾ a n. ⁽⁶⁾) qui richiamate, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Contraente e l'Assicurando (se diverso dal Contraente) apponendo la firma in calce, acconsentono al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

DATA.....

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)

